


PROT. n. 444 DA 10/04/17

N. Prot. 26 Prima Area Data 07/04/2017		Rep. N. 46 del 10/04/2017
--	---	------------------------------

**COMUNE DI CAPACI**  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**AREA I**

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>82</u> del Reg. Data <u>10-04-2017</u>	<b>OGGETTO</b>	Direttiva ed attribuzione fondi per il ricovero di un minore in comunità alloggio
<b>Parte Riservata all'Area II</b>  <b>Bilancio 2017</b>  ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macro aggregato _____ Capitolo _____		<b>NOTE</b>  I 14/959

L'anno duemiladiciassette il giorno 10 del mese di Apr alle ore 13,12 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

- 1) **Presidente** Avv. Napoli Sebastiano
- 2) **Componente** Guastella Michele
- 3) **Componente** Baiamonte Giusto
- 4) ~~**Componente** Giambona Franca Lisa~~
- 5) **Componente** Napoli Erasmo

Pres. Ass.	
X	
X	
	X
X	

Presiede il Sindaco Sebastiano Napoli e partecipa il Segretario Generale Dott. Somma

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Direttiva ed attribuzione fondi per ricovero di un minore in comunità alloggio".

Preso atto che in attuazione dei decreti del Tribunale per i Minorenni di Palermo n. 1238/13 del 26.8.2014 e del 9.12.2014 un minore è stato allontanato dall'abitazione familiare e collocato presso una comunità alloggio;

Preso atto che la comunità alloggio per minori è la tipologia di servizio a caratterizzazione familiare prevista, in riferimento ai minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, dagli standard regionali definiti con Decreti del Presidente della Regione Sicilia del 29.6.88 e del 4.6.1996, e con atto di indirizzo dell'Assessorato regionale della Famiglia n. 554 del 9.2.1997;

Visto il decreto del Tribunale per i minori di Palermo n. 1238/13 del 03/05/2016, con cui viene disposto il rinnovo del collocamento del minore in comunità per il periodo ulteriore di un anno;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Sicilia 4 giugno 1996, con il quale sono stati approvati gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni dell'Isola dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, tra cui la comunità alloggio per minori;

Considerato che detti schemi costituiscono, ai sensi dell'art. 54 della medesima legge, atti d'indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standards organizzativi ;

Considerato che lo schema relativo alla comunità alloggio prevede la durata triennale della convenzione ;

Considerato che occorre pertanto procedere al rinnovo della convenzione con la suddetta Comunità alloggio per il periodo di tre anni, compreso tra il 2017 e il 2019 ;

Ritenuto che lo schema di convenzione, allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale, prevede il pagamento di un compenso fisso e di una retta giornaliera, quali spese dovute per il ricovero;

Preso atto che annualmente l'Assessorato Regionale alla Famiglia provvede al parziale rimborso della spesa per il ricovero sostenuta da questo Ente ;

Considerato altresì che nessun onere (compenso fisso o retta giornaliera ) è dovuto alla Comunità qualora il Tribunale per i Minorenni revochi il ricovero;

Vista la deliberazione di C.C. n. 79 del 24.12.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018;

Preso atto della disponibilità della somma di € 31.000,00 sul cod. 1.12.07.103 cap. 11675 del bilancio 2017;

Visto l'art. 163 comma 2 del TUEL e considerato che tale somma è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Considerato che per gli anni 2018 e 2019 le somme saranno attribuite una volta approvato il bilancio pluriennale 2017/19 ;

Preso atto del vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

### PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto sopra esposto, che si intende di seguito integralmente richiamato e trascritto:

1. Di attribuire per il ricovero di un minore presso comunità alloggio, al Funzionario proponente, la disponibilità finanziaria e l'autorizzazione all'utilizzo della somma di € 31.000,00 sul cod. 1.12.07.103 cap. 11675 del bilancio 2017;
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato, che fa parte integrante del presente atto;
3. Di autorizzare il Responsabile della Prima Area a sottoscrivere l'atto di convenzione, per il ricovero in comunità alloggio, per il periodo di tre anni compreso tra il 2017 e il 2019, secondo lo schema allegato, ed a tal fine attivare gli atti gestionali e consequenziali;
4. Di prenotare l'impegno della spesa di € 31.000,00 sul cod. 1.12.07.103 cap. 11675 del bilancio 2017, dando altresì atto che per gli anni 2018 e 2019 le somme saranno attribuite una volta approvato il bilancio pluriennale 2017/19;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere;

Il responsabile del procedimento  
Dott. Francesco Romano

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il funzionario responsabile della Prima Area  
Dott. Vincenzo Lupica

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il funzionario Responsabile della Seconda Area  
Rag. Francesco Paolo Di Maggio





C O M U N E D I C A P A C I

PROVINCIA DI PALERMO

P. IVA C.F. 80019740820

C.C.P. N. 13823901

## PRIMA AREA

### CONVENZIONE COMUNITA' ALLOGGIO IN FAVORE DI MINORI

L'anno duemiladiciassette il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

#### TRA

L'Amministrazione Comunale di Capaci, d'ora in avanti designata con il termine "Ente Locale", per la quale interviene il Dott. Vincenzo Lupica nella sua qualità di Funzionario Responsabile Area I - Servizi Sociali

#### E

La società cooperativa sociale Progest con sede legale in Balestrate Via Don Luigi Sturzo n. 24, ente gestore della comunità alloggio Acqua Viva, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "Ente Contraente", rappresentata dal Sig. Andrea Vermiglio nato a Palermo il 18.02.1986 in qualità di presidente e rappresentante legale, iscritta con Decreto Assessoriale n. 2577/2008 all'Albo Regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la stipula di convenzioni con i comuni, per lo svolgimento di attività assistenziali in favore di minori e per una capacità ricettiva di n. 1 unità.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

#### Art. 1

L'Ente Contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata, aventi le caratteristiche appresso specificate, un minore su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrative e civile.

#### Art. 2

Il minore rimarrà ospite presso la C.A. fino a nuove disposizioni del Tribunale per i minorenni.

#### Art. 3

Le comunità alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, devono essere dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione del 29.06.1988.

#### Art. 4

L'Ente Contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- N. 2 operatori sociali responsabili;
- N. 7 educatori professionali;
- N. 2 ausiliari;



- nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 Psicologo o Neuro Psichiatra, n. 1 Assistente Sociale e n. 1 infermiere professionale. Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art.17, qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale.

L'Ente Contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale dandone formale comunicazione all'A.C.

L'Ente Contraente deve trasmettere all'Ente Locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori.

L'ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

#### Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente Locale ed i singoli operatori dell'Ente Contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

#### Art. 6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune,
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si riveli possibile;



# COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

P. IVA C.F. 80019740820

C.C.P. N. 13823901

- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, ecc).

## Art. 7

L'Ente Contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) Infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria,
- 2) Danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

## Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro capite di € \_\_\_\_\_ se di età compresa fra i 8 e i 13 anni per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente Contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente Locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

## Art. 9

L'Ente Contraente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

## Art. 10

Il minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente Contraente.

## Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASL competente per territorio che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

## Art. 12

L'Ente Contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ad accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente Locale.

L'Ente Contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria Minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente Locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.



E', altresì, facoltà dell'Ente Locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

#### Art. 13

L'Ente Locale, sulla base di apposite contabilità trimestrali corredate da relative fatture fiscalmente in regola (qualora l'Ente sia tenuto) e da idonea dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro, corrispondente all'Ente contraente come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente Contraente (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di manutenzione e di mantenimento degli ospiti);

- a) un compenso fisso mensile di € \_\_\_\_\_, oltre iva se dovuta, per ogni posto ad esso riservato da liquidarsi con scadenza trimestrale e per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità.
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € \_\_\_\_\_, oltre iva se dovuta, comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente art. 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

In regime semiconvittuale il compenso fisso mensile e la retta giornaliera di mantenimento viene determinata in misura pari al 60% dei relativi importi previsti per il ricovero a tempo pieno.

Considerato altresì che nessun onere (compenso fisso o retta giornaliera) è dovuto alla Comunità qualora il Tribunale per i Minorenni revochi il ricovero.

#### Art. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, ecc) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.


#### Art. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuale inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo - assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.



#### Art. 16

La presente convenzione esplica i suoi effetti per un periodo di tre anni: 2017, 2018, 2019 salvo quanto previsto dal precedente art. 15.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con determinazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità e conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente Contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

#### Art. 17

L'Ente Contraente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione.
- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

#### Art. 18

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Sono parimenti a carico dell'Ente Contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

#### Art. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Palermo.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

Il Funzionario Responsabile Area I  
Dott. Vincenzo Lupica

---

Il Legale Rappresentante  
dell'Ente Contraente

---

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano *uuuu*


DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione e con la seguente separata votazione *uuuu*

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Somma)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Somma)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-06-2017 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva

Dal Municipio 16-06-2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Somma)